



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 156
DEL 18.10.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI, DISCIPLINATE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA E DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì 18 del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita in parte nella sala delle adunanze e in parte in collegamento come da DGC n. 53/2020, nelle persone dei signori:

FERRARI SERGIO

Sindaco

MAZZA GIANLUCA

Vicesindaco

PREZIOSA GIUSEPPE

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X (in collegamento)	
X (in collegamento)	
3	0

Partecipa in collegamento il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Ferrari Sergio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI, DISCIPLINATE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA E DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI. ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500 mila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 1, lett. t), dell'allegato I.1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato, ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.62 del d. lgs n.36/2023, ricorrono per attività di committenza ausiliaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del decreto suesposto, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Casalino ha la necessità, in quanto stazione appaltante non qualificata, per lo svolgimento delle procedure di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, di ricorrere a una stazione appaltante qualificata;
 - la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito è stata qualificata stazione appaltante con livelli di qualificazione SF1 e L1 ed è iscritta nel registro ANAC, codice AUSA 0000723426;
 - ai sensi dell'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 «Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza»;
 - l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
 - ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i requisiti e le regole tecniche sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - la stazione appaltante qualificata Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "ASMECOMM";
- la stazione appaltante qualificata Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito è disponibile a svolgere le attività di committenza ausiliaria, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n.36/2023 e delle norme di settore;

- tale modalità operativa consente al Comune di Casalino di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, è inoltre, funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e a garantire la massima semplicità ed è, infine, volta al rispetto del principio del risultato che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO necessario stipulare apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90 e s.m.i., tra il Comune di Casalino e la stazione appaltante qualificata Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, per disciplinare le attività di committenza ausiliaria di cui agli artt. 62 e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle norme di settore;

LETTO l'allegato accordo di collaborazione da stipulare tra la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, quale stazione appaltante qualificata, e il Comune di Casalino per le attività di cui agli artt. 62 e 63 del d. lgs. n.36/2023 e delle altre norme di settore;

VISTI:

- l'articolo 15 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il D.P.C.M. 30.6.2011, pubblicato in G.U. n.200 in data 29.8.2011, e in particolare gli artt. 3 e 4;
- gli artt.1 (Principio del Risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell'accesso al mercato), 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) e 8 (Principio di autonomia contrattuale) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 48 del D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in ordine alla competenza dell'organo deliberante;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del regolamento dei controlli interni, attestanti la copertura finanziaria, il rispetto dei principi contabili, la completezza della documentazione, la valutazione sulla correttezza della spesa, il rispetto del principio di integrità del bilancio e la legittimità della spesa;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi per appello nominale,

DELIBERA

DI DARE ATTO la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI ADERIRE all'allegato accordo di collaborazione, costituito da 12 articoli, numerati dall'uno al dodici, disciplinate lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria e delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs n.36/2023 e delle altre norme di settore, tra il Comune di Casalino e la stazione appaltante qualificata Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito.

DI AUTORIZZARE i responsabili e gli uffici a richiedere le attività di committenza ausiliaria e le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori come disciplinate nell'accordo di cui al punto 2 della presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo sopra riportato.

DI RENDERE il presente atto con separata e unanime votazione, effettuata nei modi e termini di legge, immediatamente esecutivo.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 156 del 18.10.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to ing. Riccardo Paolotti -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Balossini Etienne -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano